



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione VIII - Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 1750 DEL 6 AGOSTO 2012

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 14, primo comma della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 123;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche

VISTA la Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

VISTA la Circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il Decreto del Ministro della Attività Produttive in data 28 settembre 2005, relativo ai termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico avente come obiettivo l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di innovazione di prodotto nei settori di media ed alta tecnologia;

VISTO l'articolo 1 comma 2 del suddetto Decreto del 28 settembre 2005, che individua le risorse disponibili, a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'innovazione tecnologica, derivanti dalla prima applicazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e





innovazione di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 7 aprile 2005;

VISTO l'articolo 5 comma 1 del medesimo Decreto del 28 settembre 2005, con il quale si dispone la non concessione della maggiorazione dell'agevolazione, in forma di contributo alla spesa di cui all'articolo 4 della suddetta Circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240;

VISTO il Decreto direttoriale del 1 dicembre 2006, relativo alla graduatoria inerente i programmi presentati a valere sul predetto bando;

VISTO il comma 3 dell'articolo 4 della suddetta Direttiva 16 gennaio 2001 che determina il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

VISTO il Decreto 2 gennaio 2008 con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese;

VISTO che a decorrere dal 1 luglio 2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica relative al solo contributo alla spesa sono ricondotte al bilancio dello Stato, ad eccezione dei progetti cofinanziati del PON;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2004, attuativo dell'articolo 72 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 26 luglio 2007 da PRIMARIA SRL classificata PMI, con sede in 35035 Mestrino (PD), Via Levico, n.31, per un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero E01/0712/02/X06;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 5 marzo 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 195.000,00;

VISTA la richiesta alla Prefettura di Padova del 21/06/2012, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1994 n. 490 e successive modifiche e

DIV.VIII/CLS/RMN

R. m.



2

[Handwritten signature]



integrazioni, nonché ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

CONSIDERATO che alla data del presente decreto, le informazioni antimafia non risultano pervenute e che pertanto, essendo trascorsi 45 giorni dalla data della relativa richiesta alla competente Prefettura di Milano, si procede alla emissione del decreto di concessione sotto condizione risolutiva, subordinando l'erogazione delle agevolazioni concesse all'acquisizione delle predette informazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 commi 2 e 3 del medesimo DPR 3 giugno 1998, n. 252:

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla emissione del decreto di concessione sotto condizione risolutiva, subordinando l'erogazione delle agevolazioni concesse all'acquisizione delle predette informazioni, ai sensi di quanto previsto all'art.11 commi 2 e 3 del medesimo DPR 03/06/1998, n. 252;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/07/2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del F.I.T., relative al solo contributo alla spesa, sono ricondotte al bilancio dello Stato, ad eccezione dei progetti cofinanziati dal P.O.N.;

CONSIDERATO che sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica esistono le necessarie disponibilità finanziarie;


DECRETA

Art. 1

(Concessione)

Alla società PRIMARIA SRL, con sede legale in 35035 Mestrino (PD), Via Levico, n.31, C.F. 03931130281, classificata PMI, appresso denominata soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di seguito indicate, a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica per il Programma di Sviluppo Precompetitivo concernente «"Realizzazione di una macchina ad assorbimento per la refrigerazione che impiega calore di scarto proveniente da processi industriali e/o fonti rinnovabili», individuato con il numero E01/0712/02/X06.

DIV. VIII/CLS/RMN





Le agevolazioni, consistenti in:

a) finanziamento agevolato per l'importo di € 159.470,00 pari al 60% del costo ammesso alle agevolazioni;

b) contributo alla spesa per l'importo di € 42.470,00 quale integrazione del finanziamento agevolato di cui al punto a), per raggiungere il 25,00% di ESL quale media ponderata dell'agevolazione per i costi relativi alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo;

sono concesse a fronte dei seguenti costi (al netto dell'IVA), distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa, come indicato nei prospetti che seguono:

COSTI AGEVOLABILI	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			195.000,00	195.000,00
A.2) Attività di ricerca				
B) Spese per studi di fattibilità				
C) Centri di ricerca				
TOTALE			195.000,00	195.000,00

A.1) Attività di sviluppo	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno			100.000,00	100.000,00
A.1.2) Spese generali			60.000,00	60.000,00
A.1.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie				
A.1.4) Servizi di consulenza			35.000,00	35.000,00
A.1.5) Materiali e forniture				
B.1) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di sviluppo			195.000,00	195.000,00

DIV.VIII/CLS/RMN

R/ MN



[Handwritten signature]



A.2) Attività di ricerca	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno				
A.2.2) Spese generali				
A.2.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie				
A.2.4) Servizi di consulenza				
A.2.5) Materiali e forniture				
B.2) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di ricerca				

Art. 2

(Sede di svolgimento e durata)

Il programma è svolto presso lo stabilimento di Mestrino (PD), ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, a partire dal 25 agosto 2007 e con termine al 24 agosto 2011 ed è diretto dal responsabile Manuela Costanzo.

Art. 3

(Responsabilità del soggetto)


Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

Art. 4

(Erogazioni)

L'erogazione delle agevolazioni, subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, come evidenziato nelle premesse del presente Decreto, deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati

DIV. VIII/CLS/RMN





nel punto 10 della Circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 e nell'allegato 3 della stessa, sulla base del seguente piano, che tiene conto degli stati di avanzamento del programma, che prevede costi complessivi di € 195.000,00:

ANNO	2012		TOTALE
SAL	I		I
Costi ammessi (%)	100,00%		100,00%
Costi ammessi (€)	195.000,00		195.000,00
Erogazioni per (%)	100,00%		100,00%
<input type="checkbox"/> Finanziamento (€)	117.000,00		117.000,00
<input type="checkbox"/> Integrazioni (€)	42.470,00		42.470,00

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano di erogazione.


La mancata presentazione di ciascuno stato di avanzamento entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni, comporta la revoca delle agevolazioni.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1.

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione, formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

Resta stabilito che le erogazioni del finanziamento e del contributo sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

DIV. VIII/CLS/RMN



6



Il residuo 10%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato dopo la firma da parte del soggetto beneficiario di apposito decreto di concessione definitivo.

Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione a saldo al gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma e la relativa documentazione di spesa.

Il Ministero, sulla base degli accertamenti svolti da apposita commissione, previsti dall'articolo 10 della Direttiva 16 gennaio 2001, ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti e dispone l'erogazione a saldo entro 6 mesi dalla richiesta.

Resta comunque inteso che, qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

Art.5 (Rimborsi)

Il finanziamento, il cui importo è determinato con il decreto definitivo, è rimborsato dal soggetto beneficiario, secondo il piano di ammortamento indicato nel provvedimento medesimo, in n. 0 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del 0,48000%, corrispondente al 20% del tasso di attualizzazione oggi vigente.

Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti

DIV.VIII/CLS/RMN



7



annualmente a decorrere dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, al tasso del 0,48000%.

Le modalità di rimborso di cui ai commi precedenti sono rimodulate secondo quanto disposto dal citato decreto del 2 novembre 2004, attuativo dell'articolo 72 della legge 289/2002.

Il soggetto beneficiario versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal gestore.

Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali.

Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

Art. 6

(Variazioni del programma)


Eventuali variazioni del programma devono essere immediatamente comunicate dal soggetto beneficiario al gestore, corredando la comunicazione con una documentata relazione illustrativa.

Le variazioni che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando i limiti fissati, per l'ammissibilità del programma, nei punti 2.3 della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, sono valutate in sede di erogazione a saldo.

Qualora le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti, nonché degli impegni assunti con il presente decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma, che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Fino a quando le proposte di variazioni di cui al precedente comma non siano state approvate, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

DIV.VIII/CLS/RMN





Art. 7

(Relazioni tecniche)

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore relazioni tecniche sull'andamento del programma, che indicheranno, per ogni stato di avanzamento lavori, l'attività svolta, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

La relazione tecnica finale, da allegare alla domanda di erogazione a saldo, indica anche gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il soggetto deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi di ciascuno stato di avanzamento del programma e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.

Art. 8

(Relazioni di bilancio)

Il soggetto deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto, immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.


Art. 9

(Revoche)

Il Ministero, sentito il gestore, può revocare i benefici concessi, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;



- 
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
 - e) mancata realizzazione del programma;
 - f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto ad ulteriori erogazioni, se ancora da effettuare, e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al punto a).

Art. 10 (Controlli e ispezioni)

Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del gestore.


Il soggetto beneficiario si impegna a consentire tali controlli ed ispezioni presso gli stabilimenti dove si svolge il programma.

Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione contabile presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

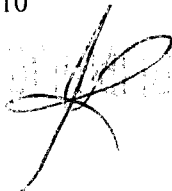
Art.11 (Estinzione anticipata)

Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente atto.

DIV.VIII/CLS/RMN



10





L'importo per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intende scaduto ed esigibile alla data stabilita per il rimborso stesso.

Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data di cui al precedente comma. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del soggetto.

Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza.

Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 12

(Obbligo di pagamento)

Nessuna contestazione che dovesse sorgere tra le parti può sospendere l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di pagare puntualmente alle rispettive scadenze quanto dovuto per il finanziamento concesso.

Art. 13

(Controversie)

Il soggetto beneficiario prende atto che le eventuali azioni per il recupero dei crediti sono promosse e svolte dal Ministero con le forme e le modalità previste per il recupero dei crediti dello Stato.


Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 14

Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

DIV. VIII/CLS/RMN





Art. 15

L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente decreto, pari a complessivi € 159.470,00, è posto a carico delle del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica.

La quota parte relativa al contributo alla spesa, pari ad € 42.470,00 sarà trasferita dal Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma a favore dell'Istituto gestore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

La sottoscritta, Manuela Costanzo, nata a Mestrino (PD) il 06/08/1962, rappresentante legale di PRIMARIA SRL, in qualità di Amministratore Unico, sottoscrive il presente Decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Manuela Costanzo)



Per copia conforme
all'originale

PAGE DA 1 + 12

DIV. VIII/CLS/RMN